

# CIRCOLARE N° 41

MOD. 31

MODULARIO  
T.: R.G.S. - 2607



*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale degli Affari Generali  
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

U.O.C.

*Divisione*

*Prot. N.° 047616 Allegati*  
*157149*

*Roma* 19

le Ragionerie centrali

*All* presso i Ministeri ed

uffici equiparati

LORO SEDI

*Risposta a nota del*

OGGETTO : *Applicazione della normativa relativa al divieto di fumo nei locali della P.A. Direttiva P.C.M. 14 novembre 1995.*

Alle Ragionerie regionali  
dello Stato  
LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria  
presso il Magistrato per il Po  
43100 PARMA

Alle Ragionerie provinciali  
dello Stato  
LORO SEDI

e, p.c.: Al Gabinetto dell'On.le  
Sig. Ministro  
S E D E

Facendo seguito alla circolare n.12 del 6 febbraio 1996 si informa che con nota 1 aprile 1997, n. 1463, il Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro ha invitato questo Istituto ad avviare una indagine al fine di individuare i locali nei quali deve essere instaurato il divieto di fumo e le modalità di applicazione delle conseguenti sanzioni per i trasgressori, specificando i soggetti da incaricare per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 399 dell'11-20 dicembre 1996.

Tale sentenza ha, infatti, esteso il divieto assoluto di fumare a tutti i luoghi di lavoro chiusi facendo riferimento non alla direttiva indicata in oggetto che limitava il divieto ad alcuni specifici locali bensì alle norme già esistenti nel vigente

*Si prega trattare per ogni lettera con gli indirizzi indicati nella risposta  
il N. di protocollo della Divisione a cui si risponde.*

sistema normativo intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che può danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo (Dlgs. 626/94 e Dlgs 242/94). L'adempimento di queste disposizioni rientra nei precisi doveri e responsabilità del datore di lavoro che deve mettere in atto le idonee misure organizzative atte a verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata in modo conforme ai principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione ed a conseguire, in questo caso, il fine più specifico della protezione dei dipendenti dal fumo passivo. A tali doveri del datore di lavoro fa riscontro il diritto/dovere da parte dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la propria salute ed integrità fisica.

Ciò stante, l'Istituto ritiene di doversi attivare a tutela della salute dei propri dipendenti facendo sì che il rischio derivante dal fumo passivo se non eliminato sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei dipendenti sia messa a repentaglio; l'unico mezzo efficace per raggiungere tale finalità sembra essere, così come indicato nella sentenza in argomento, l'estensione del divieto assoluto e generalizzato di fumare a tutti i luoghi di lavoro chiusi, ad eccezione delle aree del corridoio antistanti le finestre apribili, dove esistenti, e le terrazze a livello di piano, dove esistenti.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 lettera b) della direttiva indicata in oggetto i dirigenti preposti alle strutture devono individuare uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e riferire all'autorità competente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette, infine, in allegato l'unito schema di ordine di servizio e verbale di contestazione invitando codesti uffici ad adottare le opportune iniziative mirate a dar concreta ed effettiva applicazione alle disposizioni suindicate e tutto il personale dipendente a collaborare fattivamente affinché siano osservate le direttive impartite nella presente circolare.

4. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*Manzoni*



# Ministero del Tesoro

Ragioneria generale dello Stato

Protocollo n.

Roma,

## ORDINE DI SERVIZIO N. ....

*VISTA* la legge 11 novembre 1975, n. 584;

*VISTA* la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1995, pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1996, n. 11, sul divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione;

*RITENUTO* di dare attuazione per la parte di competenza alla citata direttiva;

### DISPONE

*L'ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE* in tutti i locali di questa Direzione Generale, fatta eccezione per il fondo corridoio, ove sia assicurata una sufficiente areazione.

Ai sensi dell'art. 4, lettera b) della menzionata direttiva in parola, sono incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire all'Autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, i seguenti funzionari:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*o, comunque, il funzionario presente più elevato in grado.*

*Il verbale deve essere comunicato in conformità all'unito fac-simile. L'ammenda da applicare è fissata in £ 4.000; in caso di recidività (dopo la 3<sup>a</sup> infrazione) in £ 10.000.*

*I funzionari di cui sopra curano la puntuale applicazione del presente ordine di servizio.*

**VERBALE DI CONTESTAZIONE**

Anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ nei locali  
(specificare quali )

il sottoscritto \_\_\_\_\_ funzionario incaricato dell'accertamento  
e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'art. 1, lett. b) della L. n.  
584/75, accerta che il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ ha violato la norma dell'art. 1 della L. n.  
584/75 in quanto \_\_\_\_\_ (es. sorpreso  
nell'atto di fumare; oppure sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver  
fumato ecc.) nei locali di questa Amministrazione nei quali è costantemente esposto  
apposito cartello di avviso di divieto di fumo riportante le indicazioni previste dalla  
direttiva P.C.M. 14.12.1995.

Il trasgressore dichiara \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Modalità di estinzione**

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o dalla  
notificazione della violazione il trasgressore è ammesso a pagare nella misura di £  
4.000 (minimo previsto) e l'ammenda di £ 10.000 dopo la 3<sup>a</sup> infrazione, con le  
seguenti modalità:

- 1) con versamento all'ufficio del Registro (es. Roma);
- 2) mediante vaglia intestato all'Ufficio del Registro di (es. Roma) con la presente  
causale "violazione del divieto di fumo contestata dai funzionari addetti dell'ufficio  
(es. circoscrizionale) con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 8, 3<sup>a</sup> comma , L.  
584/75).

*A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento di £8.000 /£ 20.000 con le modalità di cui sopra (art. 16 L. n. 689/81).*

*Qualora non sia stato fatto luogo al pagamento secondo le disposizioni che precedono l'Amministrazione procederà a presentare rapporto al Prefetto di \_\_\_\_\_ con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni.*

*Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto di \_\_\_\_\_ scritti difensori e documenti o chiedere di essere sentito.*

*L'ordinanza-ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo, contro l'ordinanza -ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/81.*

*Fatto, letto e sottoscritto.*

*Il trasgressore*

*Il funzionario accertante*